



**CAPITOLATO SPECIALE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO
URGENTE DI ORGANI ED EQUIPE MEDICA**

Sommario

Art.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	4
Art.1.1 - Normativa di riferimento	4
Art.1.2 - Ulteriori specifiche	5
Art.2 - SISTEMA DI GESTIONE DELLA D.A.	5
Art.3 - AEROMOBILI	6
Art.3.1 - Caratteristiche tecniche aeromobili	7
Art.3.3 - Servizi Aggiuntivi	8
Art.3.3.1 - Ulteriori tipologie di trasporti	8
Art.3.3.2 - Attrezzature sanitarie	8
Art.4 - EQUIPAGGI DI CONDOTTA	9
Art.5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	10
Art.5.1 - Preavviso	11
Art.5.2 - Disdetta	11
Art.5.3 - Conferma trasporto organoèquipe	12
Art.5.4 - Conferma trasporto di paziente con barella\attrezzature	12
Art.5.5 - Riscontro alla ditta aggiudicataria	12
Art. 5.6 - Modalità esecutive del trasporto	13
Art.6 - PENALI	13
Art.6.1 - Ritardato posizionamento	14
Art.6.2 - Carenza di documentazione	14
Art.6.3 - Mancata effettuazione del servizio o aeromobile non corrispondente	14
Art. 6.4 - Mancata risposta telefonica	14
Art. 6.5 - Varie	14
Art.7 - INVARIABILITA' DELLE TARIFFE	14
Art.7.1 - Tipo di aeromobile non previsto	15
Art.8 - STATO DELL'AEROMOBILE	15
Art.9 - ASSICURAZIONI	15
Art.10 - COMPENSI	17
Art.10.1 - CASI PARTICOLARI	17
Art.10.2 - Attestazione dell'attività	18
Art.10.3 - Trasporti non a carico del S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale)	19
Art.11 - INFORMAZIONI AL PERSONALE SANITARIO	19
Art.12 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ' E QUALITÀ'	20
Art.13 - COMUNICAZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	20

Art.14 - DURATA DEL CONTRATTO	20
Art.15 - PERIODO DI PROVA.....	20
Art.16 - RAPPRESENTANTE DELLA DITTA.....	21
Art.17 - MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	21
Art.18 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA.....	21
Art.19 - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE - AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI - MORTE.....	22
Art.20 - DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	22
Art.21 - SICUREZZA	22
Art.22 - DANNI A PERSONE E COSE - RESPONSABILITA'	24
Art.23 - RECESSO DAL CONTRATTO.....	24
Art.24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	24
Art.25 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO .	25
Art.26 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	26
Art.27 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI.....	27
Art.28 - SPESE CONTRATTUALI	27
Art.29 - FORO COMPETENTE.....	27

Art. I - CAMPO DI APPLICAZIONE

Nell'ambito dei compiti istituzionali affidati ad A.R.E.S. 118, sono contemplati i trasporti sanitari, anche con impiego di mezzi aerei ad ala fissa, per interventi a carattere di urgenza sul territorio nazionale ed anche internazionale, per il trasporto di organi umani e/o di equipe sanitarie nonché il trasporto di riceventi residenti nel territorio regionale ed in lista presso centri trapianto extraregione.

Il servizio può essere effettuato anche per il trasporto di pazienti assistiti bisognevoli di urgenti interventi chirurgici, subordinatamente alle caratteristiche dell'aeromobile per capacità di configurazione, posti cabina ed equipaggiamenti approvati.

La disponibilità dell'aeromobile si intende a titolo esclusivo a favore della Committente dal momento in cui l'aeromobile inizia il volo di posizionamento sulla prima sede indicata dalla Committente e sino al termine della missione.

Il presente capitolato disciplina l'affidamento di tale tipologia di trasporto aereo, unitamente, ad operatori qualificati, che offrano adeguate garanzie di sicurezza, efficienza e qualità nell'espletamento del servizio richiesto per un periodo di 1 anno dalla data di inizio attività con la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.

La Ditta Aggiudicataria (di seguito D.A.), su richiesta dell'U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti di ARES 118, deve garantire la piena e completa disponibilità di almeno due aeromobili del tipo offerto in sede gara, nei tempi stabiliti e senza pregiudizio orario nell'arco delle 24 ore.

I velivoli forniti dalla D.A. dovranno rispondere alle specifiche indicate nel presente capitolato e di quanto indicato dalla stessa D.A. in sede di gara.

Ogni variazione che dovesse intervenire in corso di contratto sulla composizione o sulle specifiche dei velivoli utilizzati dovrà essere preventivamente comunicata alla Stazione appaltante (A.R.E.S. 118) per la necessaria autorizzazione.

La D.A. deve essere in possesso di polizze assicurative RC per i velivoli utilizzati, per i passeggeri ed i beni trasportati, come meglio successivamente riportato.

In qualsiasi momento, qualora la D.A. non fosse in grado di fornire i vettori richiesti, l'U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti di ARES 118 potrà rivolgersi ad altro vettore, a Sua discrezione, addebitando tutti gli eventuali oneri emergenti a carico della D.A., oltre alle penali ed all'eventuale risoluzione del contratto.

Art. I.1 - Normativa di riferimento

Al servizio oggetto della presente procedura si applicano le seguenti disposizioni normative:

- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 25 marzo 2015 "Revisione e aggiornamento dell'Accordo C.S.R. del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche".
- Linea guida del Centro Nazionale Trapianti, con documento "REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO DI ORGANI" - Edizione Aprile 2015
- Decreto 19 novembre 2015 in "Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti" che fa riferimento a quanto previsto dalle linee Guida approvato il 21 dicembre 2006 dalla Conferenza Stato Regioni.
- DCA n. 433/2015, recepimento del documento Stato-Regioni e Province Autonome del 25 marzo 2015 relativo alla "Revisione e aggiornamento

dell'Accordo CSR del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche".

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

e, per specificità del trasporto aereo, è fatto riferimento al:

- Regolamento (EU) 965/2012 (IR, AMC, GM and CS-FTL.1) della IV Edizione 2016
- Nota Centro nazionale Trapianti inerente "chiarimenti e precisazioni in ordine ai requisiti per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi"

Il trasporto di organi ed equipe chirurgiche deve essere svolto ai sensi della Circolare n. 3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della Salute "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e campioni diagnostici", ove applicabile, nonché delle raccomandazioni emanate dalle Organizzazioni che si occupano del problema del trasporto di merci pericolose e delle linee guida diffuse dall'O.M.S. relative al trasporto del materiale infettivo e dei campioni diagnostici.

I vettori comunitari devono rispettare il D.L. 179/2012.

L'elenco delle disposizioni di cui sopra non deve intendersi esaustivo, pertanto alla presente procedura si applicheranno tutte le norme vigenti in materia, ma non citate nel presente documento, o ulteriori discipline di emissione successiva a questa edizione e nel corso del periodo di vigenza contrattuale.

Per l'adeguamento alle norme future ed a quanto eventualmente ulteriormente richiesto in applicazione di eventuali accordi afferenti la tipologia del servizio, la D.A. non può richiedere alcun aumento di costo salvo quelli oggettivamente verificabili e quantificabili, a condizione che non siano imputabili a negligenza della D.A..

Art.1.2 - Ulteriori specifiche

Di maggiore rilevanza, per ricaduta sull'organizzazione del servizio e le modalità del trasporto si evidenzia la tracciabilità delle diverse fasi di trasporto con identificazione dell'organo, localizzazione in ogni fase del percorso, rispondenza dei sistemi di monitoraggio alla necessità di generare un flusso dati coerente con il software in uso da A.R.E.S. 118 per la gestione delle varie tipologie di trasporti connessi alle attività trapiantologiche.

Art.2 - SISTEMA DI GESTIONE DELLA D.A.

I requisiti sotto indicati devono essere integrati per specificità entro tre mesi dall'attivazione del servizio e si applicano anche alla Ditta di Manutenzione sia essa parte integrante dell'organizzazione della D.A. o contrattata.

La D.A. deve avere attuato un "Sistema di Gestione" (Management System) secondo i requisiti della norma europea EASA AIR-OPS.

Per estensione alla specificità di contenuti attinenti i servizi richiesti dal presente Capitolato, avuta conferma di aggiudicazione la D.A. si deve coordinare con il responsabile per il servizio della Committente e recepire le condizioni e le modalità di coordinamento, ed esecutive del servizio.

Con successivi aggiornamenti e scadenze almeno annuali -con copia controllata assegnata alla Committente- la D.A. deve rendere esecutivo il piano di gestione delle attività secondo i criteri del Sistema per la Sicurezza (SMS), redatto seguendo le linee guida emesse dall'ICAO nel documento Safety Management Manual (SMM) doc. 9859 Ed. 3, che comprenda almeno i seguenti elementi:

1. Analisi dei potenziali pericoli (hazards) e rischi associati (risk assessment), avuto particolare riguardo alle operazioni oggetto del presente Capitolato. Tale analisi deve essere completata con le azioni di mitigazione applicabili,
2. Obiettivi (target) e relativi indicatori mirati al miglioramento delle operazioni negli ambiti tanto della sicurezza del volo quanto per le caratteristiche del trasporto secondo i requisiti indicati nelle discipline di riferimento. Adeguati

obiettivi e relativi indicatori devono essere sviluppati per i processi di gestione delle Operazioni di Volo, Aeronavigabilità Continua e Manutenzione, accettazione ed esecuzione delle missioni,

3. Addestramento sui principi ed il funzionamento del "Safety Management System" per tutto il personale tecnico / operativo della D.A.,
4. Un Piano di risposta di emergenza (Emergency Response Plan - ERP), condiviso per gli aspetti di interfaccia con la Committente,
5. Un sistema computerizzato (database) di gestione, in termini investigativi e statistici, dei dati sensibili per la sicurezza del volo e per la tipologia del trasporto, provenienti dagli indicatori e dai "Safety Reports"

È raccomandata l'implementazione di un sistema non punitivo di Flight Data Monitoring (FDM), integrato nel piano di gestione dell'Operatore, le cui caratteristiche soddisfino i requisiti del Regolamento (EU) 965/2012 della IV edizione 2016 (Annex III - PartORO.AOC.130).

La D.A. deve avere implementato un sistema di monitoraggio della conformità ("Compliance Monitoring") ai requisiti delle norme EASA AIR-OPS, Part M e Part 145 estesi alla tipologia del servizio oggetto del presente Capitolato.

La D.A. sotto il coordinamento della propria CAMO, in proprio come Ditta di Manutenzione approvata secondo EASA Part 145 o mediante Ditte di pari requisiti -dopo avere stipulato apposito contratto- deve effettuare le ispezioni e le attività di manutenzione necessarie nell'arco di validità del presente Capitolato e richieste dal programma di manutenzione approvato e dai rispettivi manuali di manutenzione dei singoli aeromobili (inclusi motori e parti).

Negli allegati al CAMO deve essere espressamente indicata l'Impresa Approvata Part 145 (in Italia o all'estero) presso la quale la D.A. fa eseguire gli interventi di manutenzione non effettuati in proprio.

Art.3 - AEROMOBILI

Ogni società partecipante deve essere titolare di COA (Certificato di Operatore Aereo) per poter operare nel rispetto della normativa CE con particolare riferimento al Regolamento CE 965/2012 entrato in vigore il 28/10/2014. La ditta partecipante dovrà altresì presentare dettagliata descrizione dell'organigramma aziendale da cui si possano evincere le funzioni e le qualifiche del personale necessarie per il mantenimento del COA. E' inoltre necessario che il Concorrente dimostri il titolo di effettiva proprietà, oltre che la disponibilità degli aeromobili in offerta, specificando il luogo che funge da base operativa. Si precisa, con riferimento alla modalità con la quale provare l'effettiva proprietà, oltre che la disponibilità, la documentazione può consistere nel certificato di proprietà o nell'attestazione di leasing aeronautico o equivalenti o un accordo di disponibilità con il proprietario qualora non ancora in disponibilità dell'operatore. Con riferimento alla base operativa, in caso di compagnie aeree con COA non italiano, queste devono essere assistite in loco da una struttura di manutenzione part 145 con capacità di supporto di line e Base Maintenance H24 per 365/gg/anno per ogni esigenza conseguente ad eventi AOG (Aircraft On Ground), come previsto da Part M AMC 708. Inoltre devono avere obbligatoriamente una base d'armamento secondaria sul territorio italiano.

Nel caso specifico deve fornire per ogni aeromobile: titolo di possesso, marche, modello, anno di fabbricazione, anno di prima immatricolazione, ore totali di cellula e motori, copie dei certificati di navigabilità.

Qualora la D.A., per assolvere a specifiche funzioni aggiuntive, ricorra ad aeromobili di altri Operatori Aerei, deve attivarsi per ottenere approvazione del noleggio in modo tale da rimanere comunque unico responsabile delle operazioni di volo (short wet lease). Gli aeromobili messi a disposizione con tale modalità dovranno essere esplicitamente approvati dalla Stazione appaltante e dovranno rispettare le caratteristiche minime previste nel presente capitolato o comunque le caratteristiche migliorative indicate in

sede di gara.; se tali velivoli non rispetteranno le caratteristiche garantite e non saranno stati approvati dalla Stazione appaltante non potrà essere riconosciuto alcun compenso per il servizio svolto.

La D.A. deve disporre di idonee infrastrutture di terra: hangar di ricovero dei velivoli, locali per la corretta allocazione delle diverse funzioni previste da ENAC. Al fine di verificare tale disponibilità e le caratteristiche delle infrastrutture a disposizione, si chiede di descriverle dettagliatamente nella relazione tecnica, allegando alla stessa i documenti che ne dimostrino la disponibilità entro 60 giorni dall'aggiudicazione del contratto.

All'interno della cabina degli aeromobili che effettuano il trasporto degli organi deve essere predisposto l'alloggiamento in sicurezza dei contenitori isoterfici in conformità con quanto stabilito al punto 2.c di cui all'allegato A, sez. B dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 25 marzo 2015.

La configurazione di cabina ed il sistema di vincolo dei contenitori deve essere approvati da ENAC o da altra autorità aeronautica competente per la certificazione e vigilanza.

Al fine di garantire una completa, corretta ed efficiente standardizzazione e tracciabilità di tutta la missione gli aeromobili e/o i dispositivi utilizzati devono essere equipaggiati con idonei dispositivi tecnologici finalizzati alla registrazione e trasmissione informatizzata in tempo reale e in continuo dei dati relativi alla missione ed al contenitore/contenitori degli organi, con particolare riguardo a tempi e temperatura. Eccezionalmente, per quanto riguarda il trasporto a mezzo aeromobile, viste le particolari criticità, il dato della temperatura deve essere trasmesso al termine della fase di trasporto alla centrale operativa.

A fronte del requisito di tracciabilità, si richiede che il Concorrente presenti in offerta e quindi la D.A. abbia in atto, un piano di tracciamento del volo. A tal fine ha carattere preferenziale l'uso di un sistema satellitare.

Art.3.1 - Caratteristiche tecniche aeromobili

La D.A. deve garantire la piena e completa disponibilità di almeno due velivoli dedicati al servizio che rispettino le caratteristiche successivamente indicate.

Tali velivoli devono garantire operabilità in sicurezza in qualsiasi condizione metereologica e con elevata velocità, comunque mai inferiore a 350 nodi.

Viene richiesta, per i velivoli offerti e impiegati, la rispondenza ai seguenti requisiti:

- Propulsione preferibilmente a jet
- Certificato CS25 (con peso massimo certificato al decollo > 5.700 kg).

Qualora il velivolo sia certificato secondo standard CS 23 deve comunque essere dotato degli equipaggiamenti di sicurezza previsti per aeromobili con peso massimo > di 5.700 kg, come da regolamento CE 1332/2011.

Tutti i velivoli assegnati al servizio devono inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche:

- l'età del velivolo non potrà essere superiore a venti anni;
- Bimotore;
- Velocità \geq 350 nodi (riferito alla velocità media di crociera);
- Cabina pressurizzata con differenziale superiore agli 8 psi;
- Autonomia pari ad almeno 2.500 km o 3 ore di volo in configurazione standard alla velocità di crociera non inferiore a 350 nodi;
- Certificati per la condotta di volo IFR diurno e notturno in condizioni di formazione di ghiaccio e dotati di sistemi di prevenzione alla formazione di ghiaccio (anti-ice);
- Approvati per decollo LVTO e decollo con bassa visibilità 150 mt, preferibilmente approvati per decollo con bassa visibilità 125 mt e ILS di livello II;
- Approvati per operare a una quota di tangenza operativa superiore a 35.000 Ft (FL350);

- Equipaggiati con FDR (Flight Data Recorder) e CVR (Cockpit Voice Recorder) per i quali è raccomandata la capacità di scarico dati per l'FDMM (Flight Data Monitoring), ELT (Emergency Locator Transmitter) a 406 MHz, TAWS (Terrain Awareness and Warning System) conforme ai requisiti di apparati di Classe A, ref. Regulation (EU) 965/2012 - Annex IV, CAT.IDE.A.150), ACAS (Airborne Collision Avoidance System) conforme ai requisiti di apparati del tipo ACAS II, ref. Regulation (EU) 965/2012 - Annex IV, CAT.IDE.A.155);
- Equipaggiati con Sistemi per la navigazione aerea RNAV e approvati per le approvazioni speciali BRNAV, RVSM, ed a titolo preferenziale, LVTO (Low Visibility Take Off and Landing);
- Configurazione cabina certificata di 6 passeggeri minimo, nonché dei contenitori idonei al trasporto degli organi e/o di tutte le attrezzature sanitarie eventualmente occorrenti come meglio specificato nel presente capitolato.

All'interno della cabina degli aeromobili che effettuano il trasporto degli organi deve essere predisposto quanto necessario a garantire il trasporto in barella del paziente, il trasporto con apparecchiature ovvero di apparecchiature per la perfusione, l'alloggiamento in sicurezza dei contenitori isotermitici (in conformità di quanto stabilito al punto 2.c di cui all'allegato A, sezione B, dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2015, tali allestimenti devono essere approvati da ENAC).

Nella documentazione tecnica la D.A. dovrà fornire per ogni aeromobile in esercizio:

- Marche
- Modello
- Anno di fabbricazione
- Anno di prima immatricolazione
- Ore totali di cellula e motori
- Copie dei certificati di navigabilità

Art.3.3 - Servizi Aggiuntivi

In sede di offerta il concorrente è tenuto a specificare, anche allegando adeguata documentazione tecnica, sia pure con altro aeromobile diverso per tipologia e configurazioni da quello per il trasporto organi, se ha le capacità ad assolvere le seguenti necessità, indicando eventuali maggiori costi afferenti.

Alle condizioni espresse in sede di offerta per disponibilità ad assolvere i servizi aggiuntivi, la configurazione dell'aeromobile e la tipologia del trasporto, l'uso delle attrezzature sanitarie a bordo, devono risultare approvati dalla competente Autorità Aeronautica.

Art.3.3.1 - Ulteriori tipologie di trasporti

Trasporto (escluso l'equipaggio di volo) di:

- a) almeno n.1 persona in barella ed una équipe medica composta da 4 persone **ovvero,**
- b) una équipe medica composta da 6 persone comprese le attrezzature sanitarie eventualmente occorrenti alle condizioni sottostanti.

Art.3.3.2 - Attrezzature sanitarie

I servizi aggiuntivi sopra indicati possono richiedere il supporto di attrezzature sanitarie fornite dalla D.A.1

Alla D.A. compete l'allestimento della "configurazione barella" nel caso in cui ne ricorra la necessità.

In particolare, si richiede che

- a) l'aeromobile abbia le predisposizioni necessarie ad alloggiare e ad alimentare elettricamente, quando necessario:

- un respiratore

b) l'aeromobile abbia la predisposizione necessaria ad alloggiare bombole di ossigeno medicale con capacità non inferiore a 3600 litri (4 bombole da 7,5 lt H₂O eq. riempite a 120 atm)

Tra gli apparati sanitari ed elettromedicali che la Committente potrebbe richiedere alla DA di utilizzare a bordo durante il volo si indicano:

- ✓ Respiratore portatile provvisto di borsa da trasporto e bombola di ossigeno
- ✓ Monitor defibrillatore multiparametrico ed accessori (E.C.G. 12 derivazioni, pressione arteriosa non invasiva, misuratore di CO₂ di fine espirazione. Pacemaker esterno)
- ✓ Aspiratore portatile
- ✓ Saturimetro portatile con pinza rigida (per paziente adulto) e sensore monouso neonatale e pediatrico
- ✓ Pompa a siringa
- ✓ Kit da trasporto organi refrigerato seconda quanto previsto dalla normativa.

Art.4 - EQUIPAGGI DI CONDOTTA

A valere per tutto il personale di condotta, è richiesto:

- la conoscenza perfetta della lingua italiana, parlata e scritta
- la frequenza di sessioni periodiche al simulatore di volo, consistente con il tipo di aeromobile su cui sono impiegati, con almeno una sessione annuale che deve comprendere il controllo di professionalità (*Proficiency check*)
- fatto riferimento allo schema di impiego presentato in offerta, la D.A. deve inviare ad ARES 118 - a cadenza quindicinale, con anticipazione di sette giorni dalla validità, i nominativi dei componenti gli equipaggi programmati in servizio di attesa per le richieste di intervento
- soddisfare i requisiti di attività recente al momento di inizio della missione

L'equipaggio di condotta deve essere sempre composto da due piloti (comandante e copilota) in possesso dei seguenti requisiti:

- **Comandante Turbojet**

Licenza ATPL (Airline Type Pilot Licence);

- 4.000 ore totali di volo, di cui almeno 1.200 al comando di compagnie OPSI;
- 2.500 ore totali su velivoli jet, di cui 1.500 sul tipo o simile; o in alternativa: 2.500 ore totali, di cui 1.000 sul tipo o simile in compagnie OPSI, previo superamento del corso di comando interno, approvato ENAC, con un minimo di 60 tratte di addestramento e OPC finale al simulatore.;
- fonìa inglese con ICAO English level 4

- **Comandante Turboelica**

- Licenza pilota ATPL
- Almeno 3.000 ore di volo, di cui 1.500 su plurimotore e 1.000 in comando sul velivolo proposto;
- fonìa inglese con ICAO English level 4

- **Copilota Turbojet**

- Licenza ATPL 'frozen';
- 800 ore di volo totali, di cui 500 su velivoli a getto in compagnia OPSI, o in alternativa, 1.500 ore di volo totali, di cui 150 su velivoli a getto in compagnia OPSI;
- fonìa inglese con ICAO English level 4

- **Copilota Turboelica**
 - Licenza pilota ATPL(A);
 - Almeno 800 ore di volo, di cui 500 sul velivolo effettivamente offerto e utilizzato;
 - fonìa inglese con ICAO English level 4

La ditta aggiudicataria dovrà avere un adeguato numero di piloti per garantire il servizio sulle 24h: sono richiesti almeno 2 comandanti e 2 copiloti per tipologia d'aereo, assunti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e per tipologia di contratto collettivo applicabile e nonché con impegno orario corrispondente al tipo di servizio richiesto e qualificato TRI/SFI (Type Rating Instructor/Synthetic Flight Instructor), che TRE/SFE (Type Rating Examiner/Synthetic Flight Examiner) sul tipo di aereo offerto. Nel caso in cui la ditta si avvalga dello short wet lease devono comunque essere rispettati i requisiti degli equipaggi sopra descritti.

Art.5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il trasporto di organi ed équipe chirurgiche rappresenta una tappa cruciale per la realizzazione delle procedure di trapianto. A tal fine è determinante la conoscenza ed il rispetto dei tempi di ischemia fredda degli organi oltre i quali gli stessi vanno incontro a necrosi tissutale e diventano inutilizzabili per le procedure di trapianto.

L'obiettivo della Centrale Operativa, in collaborazione con i vettori, è ridurre il più possibile il tempo che intercorre tra il prelievo e il successivo trapianto dell'organo, al fine di garantire il buon esito di tutto il processo.

La D.A. deve garantire la disponibilità dell'aeromobile, di tipo offerto in sede di gara e accettato dall'Ente Appaltante, nei tempi stabiliti agli articoli seguenti e senza pregiudizio di orario nell'arco delle 24 ore, 365 giorni/anno, dietro richiesta dell'UOD Trasporti Correlati ai Trapianti di ARES 118.

Si precisa che di norma i trasporti richiesti avranno partenza ed arrivo a Roma.

Più in particolare la D.A. ai fini del servizio richiesto dovrà:

- a) essere operativa 24 ore su 24, durante tutti i giorni dell'anno;
- b) disporre di un numero di telefono dedicato alle comunicazioni con la Centrale Operativa, costituirà titolo preferenziale la disponibilità di una linea fissa dedicata e presidiata 24h/24;
- c) garantire la priorità del servizio svolto per le stazioni appaltanti rispetto ad altre attività svolte a favore di altri soggetti;
- d) garantire il posizionamento del velivolo presso l'aeroporto concordato:
 - entro e non oltre 2 ore dalla conferma richiesta ricevuta dall'U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti per l'approntamento di uno o all'occorrenza 2 velivoli;
 - entro e non oltre 4 ore dalla conferma richiesta ricevuta dalla Centrale Operativa nell'occorrenza di dover attivare ulteriori velivoli oltre a quelli previsti dal punto precedente;
 - entro e non oltre 6 ore dalla conferma richiesta ricevuta dalla Centrale Operativa nell'evenienza di dover approntare un velivolo per il trasporto di un paziente in barella.
- e) garantire il trasferimento contemporaneo di più équipe, provenienti da diversi ospedali che effettuano il trapianto d'organo, all'ospedale dove si trova il donatore, garantendone poi il ritorno;
- f) assicurare il trasporto di organi, tessuti, campioni biologici e di eventuali presidi e/o apparecchiature elettromedicali;
- g) assicurare il trasporto dei pazienti riceventi residenti nella regione di competenza, anche se temporaneamente domiciliati fuori regione, in occasione

della convocazione presso un Centro Trapianti nazionale o anche estero, in presenza di parere positivo del Ministero della Salute (come previsto dalla normativa vigente in materia di trapianto d'organi effettuabili all'estero);

- h) mettere a disposizione il velivolo più idoneo in funzione della tipologia di trasporto, della destinazione, dei tempi di intervento, della situazione meteorologica, delle condizioni viabilistiche, sia in ambito regionale che nel restante territorio nazionale o in altri Paesi esteri, predisponendo allo scopo il relativo piano di volo e le eventuali autorizzazioni necessarie (alle strutture richiedenti il trasporto spetta solo l'eventuale dichiarazione di urgenza sanitaria qualora risultasse necessario per attivare il volo, da altri aeroporti rispetto a quello di stazionamento ottimale, oltre il minimo dei velivoli messi a disposizione dallo stesso);
- i) comunicare alla U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti entro 30 minuti dalla conferma del volo: le marche dell'aeromobile, il nominativo e il recapito telefonico del comandante, il piano di volo;
- j) comunicare in tempo reale alla U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti, per tutta la durata della missione, gli orari di decollo e di atterraggio, gli stimati di volo, nonché eventuali ritardi e/o imprevisti;
- k) approntare, in caso di avaria del velivolo nel corso del trasporto, una strategia alternativa al fine di garantire il buon esito della missione; il piano di backup deve essere condiviso e autorizzato dalla Centrale Operativa.

Si rende noto che tutte le comunicazioni telefoniche da e per la Centrale Operativa sono registrate.

In allegato al presente capitolato si riportano, a titolo meramente indicativo, i volumi di attività espletata in favore dei centri trapianto regionale e dei candidati a trapianto residenti in regione Lazio ma iscritti in lista d'attesa di centri trapianto extraregionali.

Art.5.1 - Preavviso

Nell'occorrenza del servizio, la Ditta è preavvertita a cura dell'UOD Trasporti Correlati ai Trapianti

Nella fase di preavviso sono forniti alla Ditta i seguenti dati:

- destinazione/i della missione ;
- tipo di trasporto da effettuare (se organo e/o equipe medica e sua composizione ovvero, se paziente infermo con o senza barella, ecc.);
- attrezzature da trasportare;
- ogni altra notizia disponibile che possa comunque essere di interesse per il miglior esito del servizio.

Questa fase denominata preavviso, in caso di attivazione immediata potrebbe mancare. Sono quindi fatte salve circostanze di mancato preavviso derivanti da situazioni contingenti che comunque verranno comunicate il più rapidamente possibile.

Art.5.2 - Disdetta

Subordinatamente al succedersi degli eventi la l'UOD Trasporti Correlati ai Trapianti può dare alla D.A. disdetta telefonica della necessità dell'aeromobile, cui segue comunicazione formale a mezzo Telefax o via e-mail entro le ore 9 del primo giorno feriale successivo a quello della richiesta.

Alla disdetta telefonica saranno applicate le seguenti condizioni:

- annullamento del volo prima della conferma missione: nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria;
- annullamento del volo successivo alla conferma della missione:
 - o se è già stato attivato e mobilitato l'equipaggio, senza che però abbia raggiunto l'aerostazione, verrà riconosciuto al massimo il 5%

del costo ora volo aggiudicato, salvo differente offerta migliorativa della Ditta aggiudicataria e rimane comunque a carico della DA la dimostrazione dell'effettiva attivazione e mobilitazione dell'equipaggio;

- o se l'equipaggio ha già raggiunto l'aerostazione, ma l'aereo non è decollato, verrà riconosciuto al massimo il 10% del costo ora volo aggiudicato, salvo differente offerta migliorativa della Ditta aggiudicataria e rimane comunque a carico della DA la dimostrazione dell'effettivo raggiungimento dell'aerostazione;
- o se l'aereo è già decollato verrà riconosciuto interamente il costo del volo e relativi costi accessori (minuti di sosta - valore forfettario diritti di approdo e decollo- servizi aeroportuali etc...) così come aggiudicato salvo differente offerta migliorativa della Ditta aggiudicataria e rimane comunque a carico della DA la dimostrazione del volo effettuato.

Art.5.3 - Conferma trasporto organo\equipe

In caso di conferma della necessità di trasporto organo e/o equipe medica da parte dell'U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti, la D.A. provvede al posizionamento dell'aeromobile sull'aeroporto indicato dalla stessa unità operativa, almeno entro 2 (due) ore dalla conferma o 3 ore dal preavviso, se non diversamente concordato. La conferma da parte dell'U.O.D. Trasporti correlati ai trapianti può essere telefonica, cui segue comunicazione formale a mezzo telefax o via e-mail prima dell'imbarco con l'indicazione dell'equipe in movimento (nomi e cognomi dei componenti dell'equipe).

Art.5.4 - Conferma trasporto di paziente con barella\attrezzature

Nei termini di servizio aggiuntivo, in caso di trasporto di pazienti in barella/apparecchiature, il tempo di posizionamento è fissato in 6 (sei) ore dalla conferma, se non diversamente concordato. La conferma da parte della U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti può essere telefonica, cui segue comunicazione formale a mezzo telefax o via e-mail prima dell'imbarco con l'indicazione dell'equipe in movimento e del paziente trasportato (nomi e cognomi dei componenti dell'equipe e del paziente).

Art.5.5 - Riscontro alla ditta aggiudicataria

La D.A., in attesa di eventuale conferma o disdetta, deve provvedere ad identificare gli aeroporti più competitivi per la missione ed a verificarne l'operatività, dandone comunicazione alla U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti, unitamente ai tempi di volo previsti. Eventuali chiusure di aeroporti di interesse per la possibile missione, devono essere debitamente documentate ed è a cura della D.A. individuare scali alternativi, rimanendo a carico della U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti la determinazione della fattibilità.

Successivamente alla conferma d'ordine, come previsto ai precedenti artt. 5.3 e 5.4, e naturalmente nel pieno rispetto dei tempi indicati, la ditta aggiudicataria deve comunicare alla U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti -telefonicamente entro 30' dalla richiesta e successivamente a mezzo telefax o via email- la conferma e l'orario, il più esatto possibile, di posizionamento dell'aeromobile sull'aeroporto indicato dalla U.O.D. suddetta, fatto salvo i casi indicati nel primo capoverso.

Art. 5.6 - Modalità esecutive del trasporto

Il trasporto aereo degli organi destinati al trapianto e delle equipè di prelievo deve garantire la standardizzazione della filiera della sicurezza e della tracciabilità delle missioni. Il sistema di gestione informatizzata provvede a rendere disponibili i dati movimentati dal centro di donazione verso il centro di trapianto, sempre in tempo reale e on-line.

L'organo deve poter essere tracciato anche in caso di volo.

Si richiede un sistema di identificazione rapida e informatica dei componenti delle equipè in movimento, particolarmente utile per soddisfare i requisiti di identificazione del personale viaggiante in ambiente aeronautico.

La DA dovrà descrivere dettagliatamente il software gestionale delle missioni che dovrà generare automaticamente al termine delle singole missioni un report contenente i seguenti dati:

- Data e ora preavviso
- Data ed ora conferma
- Data, ora e aeroporto di decollo
- Estremi identificativi aereo
- Nominativi componenti equipaggio
- Nominativi componenti equipè (unitamento al Centro trapianti di appartenenza) e del paziente (se imbarcato)
- Data, ora di arrivo ed aeroporto di destinazione
- Durata stazionamento
- Data, ora e aeroporto di decollo per rientro
- Data, ora e aeroporto di atterraggio per rientro
- Tipologia di organo trasportato

Il software gestionale in uso presso l'U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti di ARES 118 dovrà essere integrato con il sistema software di monitoraggio missione della DA in modo da garantire il controllo on line di tutti i trasporti aerei attivati da ARES 118, ricevendo dati parametrizzati in tempo reale: geolocalizzazione, stato del trasferimento. Volo aereo, temperatura del contenitore (ove disponibile).

Per tale integrazione nessun costo dovrà gravare sulla Stazione appaltante.

Gli impianti di radiocomunicazione devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia emanate dal Ministero delle Telecomunicazioni. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate devono disporre delle prescritte omologazioni e l'impianto deve operare nel rispetto della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni.

Art.6 - PENALI

Fatte salve le eventuali responsabilità penali che gravano sulla D.A., nel caso di procurato disservizio, si applicano i provvedimenti di seguito richiamati.

Le penali sono altresì applicate per la mancata osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., fatti salvi ulteriori provvedimenti.

Poiché la sottoscrizione del contratto vincola la Ditta aggiudicataria al rispetto di tutte le clausole e all'obbligo di fornitura del servizio in ogni occasione in cui questo venga richiesto, ove per propri motivi non sia in grado di effettuare il trasporto, la D.A. è ritenuta inadempiente e l'Azienda, senza obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà di assegnare il trasporto ad altro operatore aereo, operando in danno per eventuali maggiori costi in rapporto all'offerta economica della D.A.. In tal caso tutti gli oneri sono a carico della D.A..

Delle penali applicate è data comunicazione alla Ditta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata.

La D.A. deve emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che è contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Art.6.1 - Ritardato posizionamento

In caso di ritardo nel posizionamento dell'aeromobile rispetto ai tempi previsti dal presente capitolato, l'Azienda applica una penale corrispondente ad una volta e mezzo la tariffa "tempi di volo" per ogni ora o frazione di ora di ritardo.

Art.6.2 - Carenza di documentazione

Per carenza di documentazione nei termini previsti dal presente capitolato nel paragrafo "ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ", l'Azienda applica una penale corrispondente al 10% dell'importo complessivo di fattura per la missione corrispondente.

Art.6.3 - Mancata effettuazione del servizio o aeromobile non corrispondente

Per mancata effettuazione del servizio richiesto ovvero aeromobile non corrispondente a quanto offerto si applica una penale corrispondente a tre ore alla tariffa "tempi di volo", fatti salvi ulteriori provvedimenti.

Art. 6.4 - Mancata risposta telefonica

Per mancata risposta a chiamata di attivazione del servizio si applica una penale corrispondente a tre ore alla tariffa "tempi di volo"

Art. 6.5 - Varie

La Stazione appaltante oirà applicare anche al di fuori delle casistiche sopra indicate ulteriori penali a fronte del verificarsi di eventi non sopra elencati e che verranno commisurate previo contraddittorio, al danno arrecato.

Art.6.6 - Risoluzione del contratto

Qualora si dovessero verificare, per due volte, casi come quelli contemplati agli artt.6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 l'Azienda -a suo insindacabile giudizio- ha facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con A.R., incamerando il deposito cauzionale.

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la D.A. risponde di tutti i danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all'Azienda.

In ogni caso, indipendentemente dalle azioni di cui sopra, in caso di inosservanza delle norme del presente contratto, possono essere applicate penalità variabili a seconda della importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio e del ripetersi delle manchevolezze, previa contestazione dell'addebito alla ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti. Tali penali potranno consistere in un minimo di 1 ora della tariffa "tempo di volo" sino ad un massimo di cinque ore di tale tariffa.

Le medesime penali si intendono applicate ai servizi aggiuntivi.

Art.7 - INVARIABILITA' DELLE TARIFFE

I prezzi formulati in sede di stipula di contratto dovranno rimanere fissi ed invariati in relazione al tipo di aeromobile impiegato nell'occorrenza, salvo modifiche di cui all'art.106 del D.Lgs 50/2016.

Ciò rimane valido anche a fronte di adeguamenti, che interessano la struttura organizzativa, il personale, gli aeromobili ed i mezzi della DA, necessari al mantenimento

del Certificato di Operatore Aereo e/o di altre certificazioni ad esso collegate, a seguito dell'adozione di nuove normative europee e/o nazionali.
Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticabili dalla Ditta aggiudicataria.

Art.7.1 - Tipo di aeromobile non previsto

Nel caso la D.A. esegua la missione con aeromobile di tipo non compreso fra quelli risultanti in aggiudicazione la tariffa per ora di volo è corrispondente a quella per aeromobile convenzionato ed equivalente per prestazioni. Nella circostanza la D.A. deve presentare idonea documentazione ad attestare tale equivalenza. Non sono ammessi comunque compensi di valore superiore a quello massimo convenzionato anche se l'aeromobile ha caratteristiche superiori.

Art.8 - STATO DELL'AEROMOBILE

La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere sempre in condizioni di aeronavigabilità, in conformità con il regolamento EASA 2042/2003 Annex I e successivi emendamenti, e pronto all'uso l'aeromobile o gli aeromobili a disposizione per il servizio di cui trattasi.

A tal fine si sottolinea che l'aeromobile utilizzato non deve avere alcuna condizione di anomalie differite al di fuori dei termini ammessi dalla MEL approvata, né sia in atto alcuna proroga su limiti di vita/revisione dei componenti e/o su interventi di manutenzione programmata.

L'aeromobile, messo a disposizione per ogni servizio richiesto, deve essere esente da scadenze di manutenzione programmata per l'intera durata del servizio.

Art.9 - ASSICURAZIONI

All'atto dell'avvenuta aggiudicazione, la D.A. dovrà stipulare, ovvero fornire e dimostrare, le apposite assicurazioni d'obbligo, con oneri economici a proprio carico, nel rispetto delle normative vigenti e delle condizioni di seguito riportate.

La D.A. è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati alla Stazione Appaltante, al personale sanitario, al proprio personale dipendente, ai trasportati e/o terzi, imputabili comunque per causa o nel corso dell'esecuzione del Servizio o nello svolgimento di ogni altra attività con esso collegata; la D.A. assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva la Stazione Appaltante da ogni conseguente azione.

La durata e la piena validità dell'assicurazione si estenderà dalla data di inizio e per tutta la durata del contratto, oggetto dell'appalto, tramite la stipula di una o più polizze che garantiscano complessivamente:

1) Copertura assicurativa della Responsabilità Civile:

La polizza di Responsabilità Civile dovrà rendere indenne la D.A. e la Stazione Appaltante da qualsiasi somma questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni cagionati sia alle predette figure sia a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione a tutti i rischi di esecuzione del servizio, determinati da qualsiasi causa, per morte e lesioni personali, perdita, distruzione o deterioramento di cose, su fabbricati, materiali, attrezzature, impianti, opere varie e animali da atti eseguiti o ordinati da proprio personale, o comunque in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione del servizio. I rischi assicurati includono: atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, atti di sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari.

La polizza dovrà prevedere copertura per:

- Assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi sulla superficie;
- Assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi dagli aeromobili durante la giacenza;
- Assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi in conseguenza di

- urto in volo o conseguenti al volo;
- Assicurazione della responsabilità civile del vettore verso terzi trasportati;
- Assicurazione della responsabilità civile della Stazione Appaltante.

Massimale Assicurato:

nel rispetto della normativa vigente e comunque non inferiore a:

- massimale globale pari ad € 35.000.000,00 per sinistro
- € 2.500.000,00 per ogni persona trasportata

Estensione territoriale:

- Europa e paesi del bacino del Mediterraneo

Franchigie e scoperti:

- Nel caso in cui le predette polizze prevedessero franchigie e/o scoperti la D.A. non potrà opporre, nemmeno parzialmente, le stesse né alla Stazione Appaltante né ai Terzi danneggiati, dovendo garantire loro il pieno risarcimento di tutti i danni subiti.

Il numero delle persone assicurate non deve essere inferiore al numero delle persone trasportabili per aeromobile come descritto nel presente Capitolato.

Le coperture assicurative per la responsabilità civile dovranno considerare come "terzi" anche la Stazione Appaltante, il personale dipendente e non dipendente della stessa, che partecipa all'attività per conto della stessa, i pazienti trasportati e altri eventuali passeggeri.

2) Copertura assicurativa per gli infortuni dei rischi volo:

La D.A. dovrà assicurare, in base alla normativa vigente, il personale dipendente della stessa, il personale sanitario, il personale tecnico del CNSAS, i trasportati e/o terzi in numero non inferiore a 3 persone trasportate, per i rischi di morte e/o infortuni con invalidità totale o parziale, permanente o temporanea che dovessero occorrere durante l'attività di volo.

La polizza dovrà prevedere copertura per:

- il personale sanitario per le seguenti somme pro-capite:
 - ✓ non inferiore a € 2.000.000,00 per il caso morte e/o infortuni con invalidità totale o parziale permanente;
 - ✓ non inferiore a € 250,00 a titolo di indennità giornaliera per gli infortuni con invalidità temporanea, con franchigia di tre giorni.
- i trasportati e/o terzi secondo i termini della normativa vigente in materia di RC Vettoriale.

Franchigie e scoperti:

- Nel caso in cui le predette polizze prevedessero franchigie e/o scoperti l'Impresa Aggiudicataria non potrà opporre, nemmeno parzialmente, le stesse né alla Stazione Appaltante né ai Terzi danneggiati, dovendo garantire loro il pieno risarcimento di tutti i danni subiti.

Quanto sopra deve essere garantito a copertura di ogni evento dannoso che avvenga nel corso dello svolgimento delle attività, così come previste dalla Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale e in ogni altra funzione a esse direttamente o indirettamente collegata. Le coperture per gli infortuni dei rischi volo dovranno prevedere nello specifico anche i pazienti trasportati, oltre a eventuali passeggeri in soprannumero rispetto a quanto previsto, sino al limite della capacità massima di trasporto prevista dal manuale di volo, dovranno inoltre essere assicurati, per il rischio di morte e invalidità totale e parziale permanente o temporanea, secondo i termini della vigente legislatura; devono essere previsti, tra l'altro, i rischi derivanti da malori, traumi, punture o morsi di insetti o animali, da operazioni di sbarco e imbarco.

È previsto, altresì, per tutte le coperture, per la responsabilità civile e gli infortuni, quanto segue:

- la copertura per i rischi derivanti da operazioni di approvvigionamento di carburante, anche in caso di colpa grave del personale dipendente dell'Impresa Aggiudicataria; in caso di rinnovi a scadenza dell'annualità assicurativa o stipule di contratti, copia degli

stessi e/o delle dichiarazioni delle coperture stipulate, devono essere consegnate, alla Stazione Appaltante - U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi, entro 15 giorni dalla data dei rinnovi o stipule; eventuali modifiche al contratto, che comunque non potranno essere peggiorative rispetto alle condizioni che precedono, dovranno essere debitamente comunicate e documentate;

- le polizze assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie assicuratrici, vincolate a favore della Stazione Appaltante e dovranno prevedere una dichiarazione con cui le compagnie si impegnano a notificare alla Stazione Appaltante tutte le situazioni di fatto (quali il mancato pagamento del premio, le richieste di variazione o modifiche effettuate al contratto) che possono variare o menomare quanto contemplato nel presente articolo.

La Stazione Appaltante, a fronte di una o più inosservanze rispetto agli adempimenti e ai termini di cui sopra, ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto.

- La Stazione Appaltante ha altresì facoltà di risolvere il contratto a fronte della mancata attivazione/stipula e/o del mancato rinnovo delle coperture assicurative e garanzie sopra definite nei termini riportati.

Art. 10 - COMPENSI

Le tariffe, oggetto di compenso, sono intese comprensive dei costi a carico della Ditta aggiudicataria ed in particolare quelli afferenti alla gestione tecnico-operativa dell'aeromobile, del personale e relative diarie fuori sede, dei mezzi di trasporto ad uso dello stesso personale, delle assicurazioni, delle tasse di assistenza ai voli in rotta, ecc. mentre fanno eccezione le spese soggette a rimborso per quanto di seguito specificato.

Con riferimento all'offerta economica e alle condizioni definite in sede di aggiudicazione, l'Azienda riconosce alla Ditta, il mese successivo a quello di competenza, i seguenti corrispettivi per ogni singolo trasporto:

- 1) Tariffa forfetaria per minuto di volo, tenuto conto che si avallano:
 - a) per velivoli i tempi intercorrenti fra gli effettivi orari di decollo e atterraggio (tempi stick) rispettivamente anticipato il primo e posticipato il secondo di 5 (cinque) minuti;
 - b) 60 minuti massimi per i voli di primo posizionamento sull'aeroporto richiesto e altrettanto per il rientro dell'aeromobile alla destinazione determinata dalla D.A.; detti voli devono comunque essere documentati
- 2) Tariffa per ciascun minuto di sosta e attesa sull'aeroporto di destinazione dell'equipe medica e/o di prelievo dell'organo
- 3) Valore forfetario convenuto per i diritti di approdo/decollo e servizi aeroportuali sugli aeroporti di destinazione e transito correlati con l'effettuazione della attività richiesta;
- 4) Valore forfetario convenuto per i Diritti aeroportuali al rientro dell'aeromobile presso la propria base di armamento;

Il compenso è attuato con rimborso dell'imposta erariale per i passeggeri trasportati, se dovuta in carenza di esenzione, al costo sostenuto dall'Operatore Aereo che ha effettuato il servizio dietro presentazione di documentazione attestante l'avvenuto versamento.

Art. 10.1 - CASI PARTICOLARI

Nel caso l'aeromobile, posizionato come richiesto dalla U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti, non possa decollare per sopraggiunte avverse condizioni meteorologiche e di

conseguenza il trasporto sia annullato, sono riconosciuti i seguenti compensi corrispondenti a:

1) La tariffa relativa ai tempi per "sosta e attesa" per il periodo decorrente dal momento di posizionamento effettivo alla comunicazione di annullamento dalla U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti;

2) diritti aeroportuali derivanti dal posizionamento e dalla sosta in attesa fino alla comunicazione di annullamento dalla U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti.

Nel caso in cui l'aeromobile, per avverse condizioni meteorologiche, si posizioni o sia disponibile alla missione su un aeroporto diverso da quello convenuto ma sia accettato dalla U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti per il prosieguo della missione, i tempi di 'sosta e attesa' -se superiori a due ore dal momento del posizionamento all'orario di effettivo decollo- sono forfetariamente compensati alla tariffa corrispondente con il limite di due ore, rimanendo invariati i valori per le voci degli altri compensi.

Nel caso in cui l'aeromobile, per specifiche esigenze operative della U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti, esegua, per un singolo servizio, solo la tratta di andata senza ulteriori esigenze di trasporto, non è riconosciuto alcun importo per "sosta", applicando i compensi relativi ai 'rimborsi' limitatamente all'aeroporto di destinazione per la tratta convenuta.

Possono verificarsi altresì eventi del tutto particolari ed eccezionali per i quali la U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti deve richiedere di volta in volta i relativi preventivi di spesa che sono accettati se dimostrabile che gli stessi sono formulati in analogia con quelli di offerta.

Nel caso di richiesta da parte della U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti di aeromobili con caratteristiche di impiego o portata diverse da quelle di cui all'art.5, di norma relativa a servizi con più personale di assistenza, qualora non vi siano state indicazioni da parte della D.A. in sede di offerta a titolo di "servizio aggiuntivo" il preventivo di spesa può essere accettato se è dimostrabile che lo stesso è in linea con i prezzi di mercato vigenti al momento, per lo specifico aeromobile e per la determinata tratta.

Nel caso in cui i tempi di attesa sull'aeroporto di posizionamento richiesto dal committente superino i 90' per ragioni imputabili a fattori organizzativi del committente e/o sanitari è riconosciuta una quota pari al 50% dell'importo convenuto per minuto di volo, per i tempi eccedenti i primi 90 minuti.

Nel caso di interruzione della missione in corso per cause imputabili alla D.A. corrono le circostanze di cui all'Art. 6.2 e nulla è dovuto dalla Azienda anche per la parte di volo effettuata.

Nel caso di avaria dell'aeromobile nel corso di effettuazione della missione, ma con provvedimento di sostituzione a consentirne il completamento i diritti della D.A. sono limitati ai corrispettivi previsti per l'impiego di un solo aeromobile.

Fermo restando quanto sopra, data la varietà delle possibili casistiche operative, le parti possono concordare soluzioni economiche diverse da quelle indicate, con il presupposto della "buona fede".

La proposta della Ditta aggiudicataria deve essere formulata per iscritto.

Art.10.2 - Attestazione dell'attività

Le fatture attinenti le attività effettive con riferimento ad ogni singola tratta, devono essere corredate della seguente documentazione:

- Copia del Giornale di Bordo (in inglese "Flight Log") con annotati i dati del volo previsti e gli eventi operativi significativi, eventualmente, occorsi durante la tratta;
- Copia dei fogli del Quaderno Tecnico di Bordo (QTB) - ovvero "Aeroplane o Helicopter Technical Log (A/HTL)" - con specifico dettaglio delle informazioni e dati richiamati al Documento EASA Part M, par. M.A. 305/6.

Nota: qualora i tempi "stick" (orari di decollo e atterraggio) ed il numero di persone trasportate non si evincano dai documenti sopra indicati, tali informazioni devono essere fornite con documentazione aggiuntiva.

Art.10.3 - Trasporti non a carico del S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale)

Alla U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti possono giungere richieste per trasporto a mezzo aeromobile sanitario i cui oneri non possono essere posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

In tal caso l'U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti può segnalare al richiedente la possibilità di avvalersi della D.A. del presente contratto.

In caso di accettazione della proposta da parte del richiedente, la U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti può trasmettere la richiesta di trasporto all'aggiudicatario che in tal caso si impegna ad effettuare il trasporto alle stesse condizioni operative ed economiche previste per ARES 118, fatti salvi i maggiori oneri di cui al presente articolo. Per tale attività valgono le seguenti condizioni:

- 1) il servizio di trasporto è accettato dalla Ditta a tutto suo rischio e in ogni caso nulla può essere richiesto alla U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti e quindi ad A.R.E.S. 118 per mancati pagamenti, ritardi o quant'altro possa recare danno alla Ditta in conseguenza dell'accettazione del trasporto stesso;
- 2) la Ditta aggiudicataria riconosce all'Azienda il solo rimborso per le spese vive sostenute dalla UOD Trasporti Correlati ai Trapianti (telefoniche, coordinamento, trasporti via terra, ecc.) che per comodità amministrativa viene forfetariamente stabilito in € 1.000,00 oltre IVA per ciascuna missione;
- 3) tali rimborsi saranno poi scontati, con nota di accredito, sulla fatturazione complessiva.

Art.11 - INFORMAZIONI AL PERSONALE SANITARIO

Senza alcun costo a carico dell'Azienda, ai fini della migliore esecuzione del volo sanitario, nonché nel rispetto della normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro - D.Lgs. 81/08 s.m.i, quindi ai fini della conoscenza di specifici aspetti correlati con il volo e l'aeromobile da parte del personale sanitario, la Ditta Aggiudicataria, per ogni specifico aeromobile offerto nel servizio oggetto del contratto, deve produrre un documento informativo -in forma di manuale- rendendolo disponibile alla U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti in un congruo numero di copie.

Tale pubblicazione deve contenere tutte le informazioni ritenute utili e necessarie per il comportamento delle persone a bordo sia in condizioni normali, sia di emergenza in volo nonché atte a garantire la salute e sicurezza degli operatori che si avvicinano e/o accedono all'aeromobile, di seguito si riporta un elenco non esaustivo:

- Rischi legati alle attività oggetto d'appalto;
- Norme di sicurezza sull'utilizzo delle attrezzature di bordo, sanitarie e non;
- Norme di comportamento degli operatori/persone a bordo sia in condizioni normali, sia di emergenza in volo;
- Procedure di sicurezza imbarco/sbarco e di accesso all'aeromobile.

Una particolare attenzione deve essere rivolta agli aspetti del trasporto sanitario di pazienti, dalle operazioni di imbarco all'assistenza a bordo durante il volo ed il coordinamento con l'equipaggio di condotta a fronte di situazioni particolari.

Lo stesso documento deve disciplinare le modalità di trasporto del contenitore dell'organo/i con particolare riferimento a quanto riportato in Art.1.

Specifiche istruzioni saranno previste e concordate con il personale sanitario della U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti in ordine alla configurazione sanitaria dell'aeromobile ed all'uso degli apparati elettromedicali durante il volo.

Art.12 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ E QUALITÀ'

L'Azienda si riserva di istituire un sistema di controllo di conformità e qualità dei servizi richiesti in contratto, anche eventualmente conferendo l'incarico ad una specifica commissione.

Pertanto la Ditta aggiudicataria, e così ogni impresa partecipe di un raggruppamento, o consorziata, o subappaltatrice, è tenuta a fornire la massima collaborazione, a consentire l'accesso presso le proprie strutture, a fornire i documenti ed atti che l'incaricato per la verifiche di conformità richieda in espletamento del mandato.

Tale controllo può comprendere una verifica della condotta in volo da parte di piloti qualificati.

Il mandatario è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie emergenti dai documenti esaminati e l'esito delle verifiche rimane di esclusiva disponibilità alla Azienda committente con uso limitato alle attività correlate al contratto.

Art.13 - COMUNICAZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La D.A. è tenuta a comunicare in forma scritta ogni variazione, rinnovo, limitazione, sospensione, ecc. dei titoli che sono stati di riferimento per l'assegnazione del contratto. Così pure la D.A. è tenuta a comunicare l'impiego di nuovo personale di condotta (o altro non indicato in sede di offerta) con evidenza delle qualifiche professionali rispondenti ai requisiti del presente Capitolato.

La D.A. è tenuta a redigere i rapporti che la Azienda richieda in relazione a fatti ed eventi occorsi nell'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni, scritte e verbali, devono essere effettuate in lingua italiana.

Art.14 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto per l'affidamento del servizio ha una durata di anni I con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. ARES 118 si riserva la facoltà, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii, mediante procedura negoziata, di rinnovare l'affidamento dello stesso servizio per un periodo di ulteriori dodici mesi, ferma restando la possibilità che preveda esplicitamente l'interruzione unilaterale in qualunque momento del contratto stesso da parte del committente senza penale alcuna nel caso di adesione alla gara interregionale che vede quale capofila la regione Lombardia e cui la regione Lazio ha aderito.

La Ditta, con la firma del presente capitolato, si impegna, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara, a continuare il servizio per un ulteriore periodo di 180 giorni, alle condizioni pattuite, fino a quando l' Azienda non abbia provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Durante il periodo di eventuale prestazione del servizio oltre il periodo contrattuale convenuto, questo deve essere eseguito alle stesse condizioni normative, economiche e con le stesse modalità proposte dal presente Capitolato senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

Il contratto avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione.

Art.15 - PERIODO DI PROVA

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei (6) mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività. Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme

previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con comunicazione mediante posta elettronica certificata e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica se presente e previa rinegoziazione, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art.1456 C.C. - clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- deve proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite fino a quel momento;
- si vede incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggiori oneri.

Il periodo di prova è altresì necessario per valutare opportune variazioni all'organizzazione del servizio, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

Art.16 - RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

La D.A. deve comunicare all'Azienda un suo rappresentante od incaricato per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato. La ditta deve comunicare il nome dell'incaricato nonché il luogo di residenza ed indirizzo e recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio. L'incaricato deve, inoltre, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Esso deve mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Azienda per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

- Le persone addette alle comunicazioni con la U.O.D. Trasporti Correlati ai Trapianti saranno fluenti nella lingua italiana, parlata e scritta.

Art.17 - MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Per le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto si applica quanto previsto all'art. 106 del D.lgs 50/2016.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs.50/2016.

L'Azienda corrisponderà gli importi del servizio subappaltato direttamente al subappaltatore.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art.18 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA

Per lo svolgimento del servizio, la D.A. dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali e antinfortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. La D.A. deve

dimostrare di esser in regola con le posizioni INPS e INAIL, attestare le documentazioni contributive aggiornate e valide.

Pertanto, sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

Resta comunque inteso che l'Azienda rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

Art.19 - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE - AMMISSIONE A PROCEDURE CONCURSUALI - MORTE

In caso di scioglimento o di liquidazione della D.A., l'Azienda, ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale nuova ditta subingressa.

In caso di fallimento della ditta o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto si ritiene rescisso di pieno diritto a far data dall'inizio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Azienda di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati, fatto ancora salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

In caso di morte dell'aggiudicatario, ove persona fisica, l'Azienda può consentire, a proprio insindacabile giudizio, che le obbligazioni derivanti dal contratto siano assunte solidalmente dagli eredi o da ritenere immediatamente risolto il contratto.

Quando l'Azienda ritenesse continuative negli eredi le obbligazioni del contratto, i medesimi sono tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che saranno dall'Azienda ritenute necessarie per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

Art.20 - DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'attività prestata dalla D.A., al fine di evitare l'interruzione del servizio pubblico essenziale erogato dall' Azienda, non potrà essere sospesa.

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e il proprio personale, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della D.A. sono detratti dal computo mensile. La Ditta Aggiudicataria è comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione e deve garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.

L' Azienda ha facoltà di trattenere un importo rapportato al minor servizio erogato e al conseguente danno subito a suo insindacabile giudizio.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la ditta si trovasse nelle condizioni di non potere assolvere pienamente ai propri doveri, deve comunicarlo tempestivamente all' Azienda.

Qualora il servizio non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell' Azienda, la stessa provvede a fornire il regolare svolgimento del servizio di cui al presente capitolato nel modo che ritenga più opportuno, riservandosi di addebitare alla ditta inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'impresa appaltatrice abbia svolto solo in parte il servizio, l'Azienda può effettuare le corrispondenti detrazioni, pari all'equivalente delle prestazioni non effettuate per tutto il periodo di astensione, totale o parziale, dal servizio.

Art.21 - SICUREZZA

La D.A. si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica. La D.A. dovrà altresì presentare, idonea dichiarazione sul rispetto degli adempimenti in materia di

Salute e Sicurezza sul Lavoro sulla base del modello Dich_Sic allegato al presente capitolato.

La D.A., pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti e/o assimilati della Stazione Appaltante, nonché di terzi fruitori del Servizio ed in particolare si impegna a garantire quanto segue:

- l'identificazione del proprio personale con apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro;
- un contegno eticamente corretto del personale dipendente (secondo il Codice Etico Comportamentale);
- l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature propri secondo le norme di buona tecnica;
- assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a carico della ditta aggiudicataria per la previdenza sociale (INAIL, INPS, ecc.).

Viene escluso l'uso di attrezzature, di qualsiasi genere, di proprietà della Stazione Appaltante. In deroga, ed in caso eccezionale, il relativo impiego potrà essere consentito con concessione sottoscritta da personale autorizzato dalla Stazione Appaltante, concessione - comunque - limitata allo scopo, al tempo ed alle condizioni nella stessa descritti.

Tale concessione lascia - in ogni caso - a carico della D.A. la responsabilità di incidenti od infortuni dovuti a qualsiasi causa materiale e comportamentale legati all'uso delle attrezzature stesse.

Sulla scorta del presente C.S. ed in base alle caratteristiche delle attività svolte e degli spazi interessati la Stazione Appaltante ha valutato, in via preliminare, che non sussistono rischi da interferenze nei confronti del personale di ARESI 18.

La D.A. si impegnerà comunque a trasmettere, non oltre quindici giorni dalla comunicazione della avvenuta aggiudicazione della gara, la documentazione necessaria al fine di effettuare la prevista riunione di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.81/2008 s.m.i., con tutti gli attori coinvolti nell'esecuzione del contratto al fine di valutare l'eventuale redazione del DUVRI in via definitiva.

Dovranno essere individuate tutte le misure di prevenzione e di protezione attuate dalla D.A. in conseguenza della propria valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D.Lgs.81/2008 e smi. Il documento dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- valutazione dei rischi specifici connessi all'appalto;
- modalità operative di emergenza in relazione ai rischi ad esso connessi;
- mezzi/attrezzature/prodotti disponibili e/o previsti per l'esecuzione dell'appalto; relative schede di sicurezza e informazioni date ai lavoratori.
- dotazione di dispositivi di protezione individuali e relativa formazione ed addestramento all'uso;
- organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
- formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza;
- soluzioni previste per l'eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori della Ditta o da terzi presenti a qualsiasi titolo

- adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Pertanto per le motivazioni sopraesposte si ritiene di non dover precedere alla stesura del DUVRI, ne conseguentemente riconoscere costi aggiuntivi per l'eliminazione di rischi da interferenza.

Qualora nel corso della durata del contratto si determinassero situazioni con rischi interferenziali per la salute e sicurezza sul lavoro o si integrassero nuove attività/servizi si procederà ad effettuare una nuova riunione di cooperazione e coordinamento per valutare tali rischi e la necessità di adottare idonee misure di prevenzione e protezione con l'emanazione di apposito DUVRI.

Art.22 - DANNI A PERSONE E COSE - RESPONSABILITA'

La Ditta Aggiudicataria è ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale della Ditta.

L'accertamento dei danni è effettuato dai rappresentanti dell'Azienda, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta Aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procede agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

Art.23 - RECESSO DAL CONTRATTO

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

Art.24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo posta elettronica certificata, oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda;
- e) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- f) qualora l'Azienda capofila notificchi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- g) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
- h) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/008 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Infine, l'Azienda si riserva di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all'art.15, comma 13, lett.b) del D.L.95/2012.

Art.25 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO

La Ditta fattura lo svolgimento del servizio, oggetto di gara, all'Azienda come precisato all'art.10 del presente capitolato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'Azienda esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria:

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFEIYS

Gli originali delle fatture devono essere così intestati:

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria I 18

Codice fiscale: 08173691000

Sede Legale: Via Portuense, 240 - 00149 ROMA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Le fatture devono, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: am.finanze@ares118.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di

servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti - art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015)."

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente la U.O.C. Contabilità e Bilancio all'indirizzo mail am.finanza@ares118.it

ARES 118 procede ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'ARES 118 è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73;
- ad ogni altro obbligo che dovesse derivare dalla normativa vigente o approvata successivamente.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

La D.A. si impegna sin d'ora a dotarsi degli strumenti informatici idonei per la gestione informatica degli ordini, previa richiesta di A.R.E.S. 118.

Art.26 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.30/06/03 n.196 (denominato "Codice privacy") i dati personali forniti saranno raccolti presso l'U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura di gara (incluse le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art.11 del citato D.Lgs.n.196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art.4 della medesima normativa necessarie al trattamento in questione.

I dati conferiti saranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni contenute nel D.Lgs.n.196/03.

Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso.

I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall'art.22 della L.241/90.

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e nei limiti consentiti dalla normativa:

- a responsabili e incaricati di trattamento di articolazioni organizzative dell'Azienda;
- a legali incaricati per la tutela dell'Azienda in sede giudiziaria; all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

L'interessato è titolare di diritti di cui all'art.7 del Codice Privacy, per cui, previa richiesta (mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al responsabile di trattamento, può:

- conoscere, mediante accesso, l'origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni;
- opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Titolare del trattamento: Azienda Regionale Emergenza Sanitaria.

Responsabile del trattamento: Direttore dell'U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi.

Art.27 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI

Le notizie e i dati relativi all'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria e agli assistiti, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente disciplinare.

L'appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati.

Art.28 - SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della D.A. in caso d'uso.

Art.29 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie legali inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Per accettazione

Timbro della Ditta e Firma del Legale Rappresentante

Ai sensi degli artt.1341/1342 del vigente codice civile la Ditta dichiara di accettare il contenuto del presente capitolato

Timbro della Ditta e Firma del Legale Rappresentante

Allegato I

REGIONE LAZIO

Attività di trasporto anno 2015

Tipologia Trasporto	Num. Missioni con voli privati	Num. Missioni con voli di linea	Nu. Missioni con voli di Stato
Trasporto equipe	num. missioni: 33 ore di volo: 90,5	0	0
Trasporto organi	num. missioni: 0 ore di volo: 0	18	0
Trasporto riceventi	num. missioni: 0 ore di volo: 0	nd	9

Centro Trapianto	Cuore	Polmone	Fegato	Pancreas	Intestino	Rene
A.O. San Camillo-Forlanini	9	0	7	0	0	0
Policlinico Agostino Gemelli	0	0	2	0	0	0
Policlinico Tor Vergata	0	0	4	0	0	0
Policlinico Umberto I	0	6	5	0	0	0

N. Organi trasferiti con contenitori - Anno 2015

Centro Trapianto	Organo				
	Rene	Fegato	Cuore	Polmone	TOTALE
Policlinico Umberto I	24	19	0	11	54
Policlinico Agostino Gemelli	33	27	0	0	60
Policlinico Tor Vergata	44	31	0	0	75
A.O. San Camillo-Forlanini	34	35	15	0	84
Fuori Regione	15	0	0	0	15
TOTALE	150	112	15	11	288

NB: alla somma dovrebbero essere aggiunti n. 14 prelievi di fegato eseguiti per trapianti in convenzione.

Attività di trasporto anno 2016

Tipologia Trasporto	Num. Missioni con voli privati	Num. Missioni con voli di linea	Nu. Missioni con voli di Stato
Trasporto equipe	num. missioni: 46 ore di volo: 126,5	0	0
Trasporto organi	num. missioni: 0 ore di volo: 0	12	0
Trasporto riceventi	num. missioni: 3 ore di volo: 8,5	nd	0

Centro Trapianto	Cuore	Polmone	Fegato	Pancreas	Intestino	Rene
A.O. San Camillo-Forlanini	6	0	7	0	0	0
Policlinico Agostino Gemelli	0	0	9	0	0	0
Policlinico Tor Vergata	0	0	8	0	0	0
Policlinico Umberto I	0	5	11	0	0	0

N. Organi trasferiti con contenitori - Anno 2016

Centro Trapianto	Organo				TOTALE
	Rene	Fegato	Cuore	Polmone	
Policlinico Umberto I	19	25	0	12	56
Policlinico Agostino Gemelli	52	27	0	0	79
Policlinico Tor Vergata	63	39	0	0	102
A.O. San Camillo-Forlanini	31	34	16	0	81
Fuori Regione	11	0	0	0	11
TOTALE	176	125	16	12	329

NB: alla somma dovrebbero essere aggiunti n. 16 prelievi di fegato eseguiti per trapianti in convenzione.

Aeroporto regionale di riferimento:

- Aeroporto "G.B. Pastine" - Ciampino Roma (attivo in h 24)